

**ABBIAMO SOLO UN MODO  
PER VEDERE IL MONDO.  
FIDARCI DEGLI ALTRI.**

Con il patrocinio  
e la collaborazione del



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

**GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI**



Unione  
Italiana dei  
Ciechi e degli  
Ipovedenti  
ETS-APS





# **FAI UN LASCITO ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI. SARAI PER SEMPRE UNA PERSONA DI CUI FIDARSI.**

Fondata a Genova nel 1920, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, da oltre 100 anni, opera in tutta Italia a supporto delle persone cieche e ipovedenti, promuovendo l'uguaglianza dei diritti, l'accessibilità e l'inclusione sociale, l'autonomia e la mobilità.

**Il tuo lascito testamentario a UICI si trasformerà in ascolto, assistenza, tutela, riabilitazione, in un futuro semplice ed equo per le persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive.**





*Libertà e generosità sono i valori che ispirano l'essere, il saper essere e il fare degli uomini e delle donne.*

*Per noi un lascito racchiude il principio e l'essenza di questi due valori. Valori antichi e semplici che si tramandano di generazione in generazione senza mai mutare nel tempo.*

*Guardiamo al futuro tenendo sempre scritti in cuore questi valori che nella loro straordinaria forza e semplicità aiutano a donare opportunità, crescita e risorse, per superare limiti e barriere della vita quotidiana delle persone cieche, ipovedenti e con disabilità aggiuntive.*

*Mario Barbuto*

Mario Barbuto  
Presidente

**UICI:**

**ACCOGLIERE, ASCOLTARE, SOSTENERE,  
TUTELARE, CONDIVIDERE, INCLUDERE,  
SONO I NOSTRI VALORI.**

Cittadini tra i cittadini, persone tra le persone, questo il traguardo che l'UICI persegue per offrire supporto, servizi e assistenza ai tanti, tantissimi che ancora oggi combattono la solitudine della propria condizione fisica, reagendo con la forza della volontà e l'aiuto prezioso di chi vive la stessa situazione di disabilità. Sono centinaia e centinaia le donne e gli uomini animati da puro spirito di volontariato che lavorano con amore e competenza per offrire risposte a bambini, ragazzi, adulti, anziani.

Istruzione, Lavoro, Riabilitazione, Cultura, Informazione, Mobilità, Ricerca, sono le principali parole chiave che caratterizzano l'azione quotidiana dell'UICI, dalla Presidenza Nazionale di Roma alle 20 sedi regionali fino alle 106 strutture territoriali dove si raccolgono e si organizzano oltre cinquantamila associati, dove si dà ascolto alle famiglie e alle persone in difficoltà per restituire loro rispetto, dignità, uguaglianza.

# I NUMERI DI UICI

**40.000** SOCI

---

Sono circa 40.000 soci in tutta Italia dai più piccoli ai più anziani per i quali progettiamo ed eroghiamo quotidianamente servizi che possano migliorare la loro qualità di vita.

**126** SEDI

---

106 sedi territoriali e 20 sedi dei consigli regionali sul territorio Nazionale in cui promuoviamo e sosteniamo i diritti delle persone con differenti disabilità e delle loro famiglie.



# 1 MILIONE

---

1 milione di ore di attività ogni anno dedicate a interventi abilitativi, riabilitativi, educativi e socio-culturali per sostenere la persona in tutto il percorso di crescita.

# 1600 VOLONTARI

---

1600 volontari che supportano quotidianamente il nostro lavoro e con cui realizziamo laboratori di cittadinanza attiva per l'inclusione sociale e per costruire nuove alleanze tra generazioni.

L'UICI da più di cento anni dedica tempo, passione ed energie per l'emancipazione delle persone cieche, ipovedenti e con ulteriori disabilità e contribuisce a incentivare la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione nonché a divulgare "la cultura e la tutela" dell'inclusione delle persone con disabilità visiva in Italia.

**Entrando a far parte della nostra rete contribuirai a sostenere “un mondo senza barriere che sappia rispettare, ascoltare, includere e valorizzare tutti i ciechi e gli ipovedenti”.**







# IL VALORE DEL TESTAMENTO

Fare testamento è innanzitutto un gesto di responsabilità che tutela i tuoi cari e le tue volontà. Con un testamento puoi esprimere con chiarezza come destinare i tuoi beni e scegliere di lasciare parte di essi a Enti che vuoi sostenere. La Legge ti garantisce una “quota libera”, con cui puoi tramandare la tua generosità e i tuoi valori di solidarietà e “una quota legittima” che tutela i tuoi familiari. Il testamento è un atto personale, non vincolante e revocabile, che puoi modificare o annullare in qualsiasi momento. È opportuno sapere che in assenza totale di eredi, il patrimonio va interamente allo Stato Italiano.

Io, sottoscritto Mario Rossi,  
nato a Milano, il 21 Gennaio 1954  
e residente in  
Milano in Via Roma, 8

Fatti salvi i diritti che la legge riserva  
ai soggetti miei legittimari  
Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti ETS -  
APS. via Borgognona, 38  
la somma di Euro.....

23 settembre 2023

Mario Rossi

# CHE COS'È IL TESTAMENTO

Il testamento è un atto scritto, revocabile e personale con cui si dispone del proprio patrimonio o di parte di esso per quando si sarà cessato di vivere.

Il testamento è:

**un atto personale:** deve essere redatto solo e unicamente dal soggetto del cui patrimonio si tratta. Non è quindi ammissibile che venga redatto da terzi o da un rappresentante.

È quindi vietato il “testamento congiunto” (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo);

**un atto formale:** il testamento è un negozio solenne. È necessario rispettare, per ciascuna delle tre forme possibili previste dal legislatore (testamento olografo, pubblico e segreto), determinate formalità. Il documento deve infatti costituire una valida prova della volontà testamentaria;

**un atto revocabile:** caratteristica essenziale è che il testatore possa cambiare idea fino all'ultimo momento della sua vita.

Alla facoltà di revoca non è possibile rinunciare e ogni clausola o condizione contraria è nulla.

# I VARI TIPI DI TESTAMENTO

## **IL TESTAMENTO OLOGRAFO**

deve essere scritto interamente a mano e firmato, deve riportare la data e tutti i dati del testatore e dei beneficiari. È consigliabile redigerne due copie originali e depositarne una presso un notaio oltre a darne comunicazione ai beneficiari nominati.

## **IL TESTAMENTO PUBBLICO**

è redatto dal notaio alla presenza di due testimoni e depositato presso il suo studio; il documento va firmato sia dal testatore che dai testimoni. L'intervento diretto del notaio offre tutte le garanzie formali presenti in un atto pubblico.

## **IL TESTAMENTO SEGRETO**

è scritto dal testatore, conservato in una busta sigillata e consegnato a un notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio redige un verbale di deposito e lo conserva fino all'apertura.





# LA SUCCESSIONE

Esistono due tipi di successione mortis causa:

## **LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA**

È quella regolata dal testamento e contempera due diverse esigenze: da una parte quella di consentire al soggetto di disporre liberamente delle proprie sostanze, dall'altra quella di garantire una tutela a quei soggetti legati alla persona scomparsa da stretti vincoli familiari (legittimari). Si riconosce quindi al soggetto la piena libertà di disporre delle proprie sostanze attraverso la redazione di un testamento, consentendogli così di disporre del proprio patrimonio secondo le proprie volontà.

## **LA SUCCESSIONE LEGITTIMA**

Solo laddove il testamento manchi o sia carente, in tutto o in parte, si farà ricorso alle norme dettate dalla legge e il patrimonio si devolverà a soggetti legati alla persona defunta da vincoli di coniugio e di parentela.

# I SOGGETTI E LE QUOTE

La necessità di assicurare la libertà di ciascuno di disporre delle proprie sostanze e dall'altro di tutelare la famiglia, fa sì che il nostro patrimonio, qualsiasi sia la nostra situazione familiare, possa essere idealmente diviso in due parti.

## QUOTA DI RISERVA


La quota di riserva è la parte del patrimonio che deve necessariamente essere attribuita a soggetti specificamente individuati dalla legge,

che si chiamano legittimari.

Essi sono legati alla persona defunta da vincoli di coniugio o di discendenza in linea retta e, in alcuni casi, di ascendenza.


## QUOTA DISPONIBILE

L'altra parte del patrimonio, chiamata "quota disponibile", si può liberamente disporre a favore di chi si desidera, siano esse persone care, familiari o enti no profit.




**SOLO IL CONIUGE**

- 1/2 al coniuge o soggetto unito civilmente (legittima)
- 1/2 quota disponibile




**IL CONIUGE E IL FIGLIO**

- 1/3 al coniuge o soggetto unito civilmente (legittima)
- 1/3 al figlio (legittima)
- 1/3 quota disponibile




**UN FIGLIO**

- 1/2 al figlio (legittima)
- 1/2 quota disponibile




**DUE O PIÙ FIGLI**

- 2/3 ai figli (legittima)
- 1/3 quota disponibile



**ASCENDENTI LEGITTIMI**

- 1/3 agli ascendenti (legittima)
- 2/3 quota disponibile



**IL CONIUGE E ASCENDENTI LEGITTIMI**

- 1/2 al coniuge o soggetto unito civilmente (legittima)
- 1/4 agli ascendenti (legittima)
- 1/4 quota disponibile





# EREDITÀ E LEGATO

## L'EREDE

L'erede è un soggetto che subentra, anche in una quota, in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al de cuius. Qualora non si sia provveduto a tale istituzione con il testamento, o l'istituzione riguardi solo una parte del patrimonio, a tale mancanza sopperiranno le disposizioni di legge dettate in materia di successione legittima.

L'erede subentra in tutto il patrimonio, i beni e le attività della persona defunta e in tutte le passività. L'acquisto della qualità di erede richiede una precisa volontà da parte del soggetto chiamato che deve, espressamente o tacitamente, accettare o meno l'eredità.

## IL LEGATARIO

A differenza dell'erede, il legatario è colui al quale il testatore attribuisce singoli beni o diritti: egli può essere istituito solo dal testatore.

Per il legatario, quindi, la successione riguarda il singolo bene o rapporto a lui attribuito e, solo nei limiti di quanto ricevuto, sarà chiamato a rispondere verso i creditori della persona defunta.

Per queste ragioni il legatario, a differenza dell'erede, diventa tale senza bisogno di una accettazione.

# LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA AGLI ATTI NOTARILI

La legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante norme sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, all'art. 48, stabilisce che, oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni, nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere, ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.

Le disposizioni della Legge 3 febbraio 1975, n. 18, che disciplinano la firma del non vedente si applicano esclusivamente alle scritture private, restando esclusi gli atti pubblici, che per la loro natura devono essere redatti dal pubblico ufficiale. Pertanto attualmente la legge notarile richiede la presenza dei due testimoni quando una parte non sappia o non possa leggere. Ovviamente la persona cieca non può leggere l'atto cartaceo e non può controllare le altre firme dei sottoscrittori. Pertanto a oggi è preclusa alle persone con disabilità visiva la possibilità di partecipare autonomamente agli atti notarili senza la presenza di testimoni.

# PROBLEMATICHE PER IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Ai sensi dell'art. 602 c.c., il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. Da ciò ne discende che il testamento olografo deve necessariamente essere scritto per intero dal testatore. Ovia conseguenza è che il testatore deve saper scrivere. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 42124/2021) ha affermato la compatibilità della scrittura in stampatello con i requisiti di forma previsti per il testamento olografo. Sul piano formale non c'è nessuna norma che vieti espressamente alla persona cieca di redigere un testamento olografo. Difatti la legge prende in esame solo la capacità di scrivere, a nulla rilevando la condizione di disabilità visiva.

Pertanto non sarebbe nullo il testamento olografo della persona con difficoltà visive che, in grado di scrivere, confezioni il testamento apponendovi la sottoscrizione. Sul piano sostanziale però appare poco probabile che una persona cieca sia effettivamente in grado di redigere integralmente un testamento di suo pugno. Pertanto l'atto, formalmente valido a ogni effetto di legge, potrebbe essere facilmente annullato, anche in considerazione dell'oggettiva impossibilità di leggere quanto precedentemente scritto e quindi di accertare, in concreto, la piena corrispondenza della volontà manifestata. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento può essere annullato per difetto di forma, su istanza di chiunque vi ha interesse, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

**Pertanto, al fine di scongiurare future contestazioni, la forma giuridica del testamento consigliata, nel caso in cui il testatore sia una persona con disabilità visive, è quella del testamento pubblico redatto, cioè, di fronte a un notaio, alla presenza di due testimoni.**



# AGEVOLAZIONI PER SUCCESSIONI E DONAZIONI

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell'imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona riconosciuta handicappata, con connotazione di gravità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3. In particolare il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, all'art. 2, comma 49 bis, prevede che se il beneficiario dei trattamenti è una persona portatrice di handicap, con connotazione di gravità, l'imposta dovuta si applica solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.

Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la Legge 22 giugno 2016, n. 112, ha previsto l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione, nonchè per i beni destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

# PROSPETTIVE FUTURE

Le preclusioni previste dall'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante norme sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, appaiono in netto contrasto con i principi di pari opportunità e non discriminazione sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.

La Legge sul notariato è stata emanata oltre cento anni fa, quando l'inclusione dei non vedenti era solo un'utopia. Oggi le persone con disabilità visiva raggiungono sempre più spesso un alto grado di scolarizzazione e un buon grado di autonomia. Inoltre il progresso tecnologico oggi consente ai disabili visivi di svolgere autonomamente tutta una serie di operazioni, assolutamente impensabili cento anni fa, come ad esempio comunicare, informarsi, sottoscrivere digitalmente documenti ecc.

Sulla base degli anzidetti presupposti, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS sta valutando l'opportunità di proporre un'integrazione della Legge n. 89/1913 (legge sul Notariato) al fine di consentire a ciechi e ipovedenti di partecipare autonomamente, su base volontaria, agli atti notarili, senza la necessaria assistenza dei testimoni.

# COSA PUOI LASCIARE



**UNA SOMMA DI DENARO, TITOLI,  
AZIONI O FONDI DI INVESTIMENTO**



**BENI MOBILI COME GIOIELLI,  
OPERE D'ARTE, ARREDI**

Una somma di denaro; un bene immobile, per esempio un appartamento; un bene mobile, un'opera d'arte, un oggetto di valore, un gioiello; titoli, obbligazioni o altri prodotti finanziari; il trattamento di fine rapporto in caso tu abbia un contratto di lavoro da dipendente; polizza vita: oltre al testamento puoi fare un lascito sottoscrivendo una polizza vita indicando



**BENI IMMOBILI COME UNA CASA,  
UN TERRENO, UN APPARTAMENTO**



**UN INTERO PATRIMONIO  
O UNA SUA QUOTA**

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti come beneficiario, o fra i beneficiari, della polizza stessa. **Affinché un lascito sia considerato valido, è necessario indicare in modo chiaro l'organizzazione beneficiaria nel proprio testamento. Ricorda quindi per Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di scrivere il codice fiscale 01365520582.**

# STORIE DI LASCITI

**Fare testamento può essere anche un atto d'amore: decidere di destinare una parte dei propri beni a favore di chi li utilizzerà per offrire un aiuto concreto, lascia un segno indelebile della generosità di un uomo, che resterà indimenticabile per generazioni.** Lui, Cosimo, non ha avuto una vita facile, né dal punto di vista familiare, né, tanto meno, da quello economico. A tre anni perde la vista e subito dopo viene affidato a una zia che, però, lavorando per necessità come bracciante, si trova costretta a lasciarlo spesso da solo. La tenacia e l'ambizione di Cosimo suscitano, tuttavia, l'interessamento di un Barone che gli fornisce supporto per approdare in un Istituto per non vedenti, dove inizia il suo percorso scolastico che lo porta, dopo tanto peregrinare, studio e dedizione, fino alla Laurea in studi filosofici, che gli consente di diventare uno stimato professore. Durante il suo percorso scolastico, di istituti Cosimo ne frequenta diversi, vi incontra tante persone che soffrono. Gli anni passano e lui non le dimentica, mai. E, infatti, il suo ultimo, bellissimo gesto è quello di lasciare all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti il suo patrimonio affinché l'Associazione si prodighi per rendere migliore la vita dei fratelli non vedenti in difficoltà, in particolar modo gli anziani e i pluriminorati. La sua grande fiducia verso l'Unione si è rafforzata negli anni seguendo tutte le battaglie legislative che l'Associazione ha intrapreso per rendere migliore la vita dei non vedenti.





# F.A.Q.

## **Chi può fare testamento?**

Tutti possiamo disporre dei nostri beni per testamento, a esclusione delle persone che al momento della redazione del testamento sono incapaci di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale. In questi casi il testamento può essere annullato.

## **I coniugi possono fare testamento congiuntamente?**

No. Il testamento è strettamente personale. Ognuno dei coniugi deve esprimere le proprie volontà in testamenti separati.

## **Cosa succede se non faccio testamento?**

In assenza di un testamento il patrimonio viene diviso per legge, per “successione legittima”, tra gli eredi cosiddetti, in base alle quote previste nel codice civile:

coniuge o soggetto che è parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso, figli, fratelli e ascendenti (in assenza di figli) fino al sesto grado.

Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l'eredità, in assenza di testamento, si devolve a favore dello Stato.

## **I lasciti a favore delle organizzazioni non profit sono soggetti a imposte?**

No. Non sono soggetti ad alcun tipo di imposta.

## **Una persona che per problemi fisici non è in grado di scrivere o firmare, può fare testamento?**

Sì, attraverso il testamento pubblico raccolto e messo per iscritto dal notaio alla presenza di due testimoni.

## **Avendo parenti diretti è possibile fare testamento disponendo solo di alcuni dei propri beni?**

Sì. È sempre possibile destinare una parte della propria eredità (quota libera) destinandola a un ente no profit, o a una persona che non fa parte della cerchia familiare.

## **Indicando nella mia polizza vita un ente no profit come beneficiario i miei eredi legittimari hanno diritto a una parte della somma dovuta dall'assicurazione?**

No. La somma spettante ai beneficiari indicati nella polizza al momento del decesso dell'assicurato non fa parte dell'asse ereditario.

# INFO E REFERENTE



## LINDA LEGNAME

T. 06 699 88 401

M. 366 6797756

lasciti@uici.it

[www.uici.it](http://www.uici.it)





**Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Via Borgognona, 38, 00187 Roma RM - [www.uici.it](http://www.uici.it)**